

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3857

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, RIDI, GRIPPO, RICCARDI, RONZANI, SANTUZ**

*Presentata il 18 giugno 1986*

Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, recante norme sull'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozette

ONOREVOLI COLLEGI! — Tra poco meno di un mese entrerà in vigore la legge 11 gennaio 1986, n. 3, che ha introdotto l'uso del casco obbligatorio per gli utenti di motociclette e motocicli; una legge attesa per tanto tempo che durante l'iter della sua approvazione ha subito modifiche di vario genere che hanno reso difficile l'interpretazione di taluni punti.

In particolare dalla lettura del primo comma dell'articolo 3 risulta soggetto attivo dell'illecito soltanto il conducente minorenni del ciclomotore che non indossi il casco mentre nessun illecito commette il conducente maggiorenne che circoli senza casco. Tralasciamo di rilevare la stranezza di una norma che pone una differenziazione di tale genere. Sembra illogico che il legislatore abbia potuto pensare che l'urto di un capo contro l'asfalto

od altro corpo solido possa avere conseguenze più o meno gravi secondo che la testa appartenga ad un soggetto minorenni o maggiorenne. Resta il fatto che il conducente minorenni non sarà mai assoggettato a sanzioni amministrative pecuniarie perché nel secondo comma di detto articolo 3 è prevista la sanzione del sequestro del mezzo in luogo di quella pecuniaria. C'è quindi da domandarsi a chi debba riferirsi la sanzione amministrativa « da lire 50.000 a lire 200.000 nel caso si tratti di ciclomotori ». In pratica infatti il secondo comma dell'articolo 3 esclude l'applicabilità del primo comma ai ciclomotori.

Vi è dell'altro: dalla lettura del secondo comma dell'articolo 3 non risulta sufficientemente chiaro se il legislatore abbia previsto il sequestro per un mese del

mezzo anche nel caso che sul ciclomotore prenda posto oltre al conducente minorenni un passeggero, ovvero quando sul motociclo condotto da un minorenne siano trasportati passeggeri in numero superiore a quello indicato dalla carta di circolazione (articolo 122, comma 4, del codice della strada). Da una analisi attenta del testo sul piano logico-lessicale sembrerebbe invece che il sequestro del mezzo debba essere eseguito solo in caso di mancato obbligo di indossare il casco. Ciò si ricava da due considerazioni:

a) la previsione del sequestro in caso in cui il soggetto attivo dell'infrazione sia un minorenne riguarda solo il conducente e non il passeggero;

b) il sequestro costituisce una novità legislativa introdotta da questa legge che disciplina l'uso del casco.

Inoltre il secondo comma parla di « infrazione » al singolare pertanto se il legislatore avesse inteso applicare il contenuto della norma quando l'autore di un illecito di cui all'articolo 122 del codice della strada sia un minorenne, avrebbe certamente usato la locuzione « se le infrazioni di cui al comma precedente sono commesse ».

Queste difformità di interpretazione stanno dividendo i destinatari delle legge e coloro che dovranno controllarne l'applicazione in due parti: quelli favorevoli all'estensione del sequestro anche in caso di violazione dell'articolo 122 del codice della strada e quelli invece che ritengono il sequestro applicabile solo nel caso previsto dall'articolo 1 della legge n. 3 del 1986.

Qualche dubbio interpretativo e difficoltà pratiche suscita anche l'articolo relativo ai sequestri dei caschi protettivi non conformi al modello di cui all'articolo 2 della legge.

La norma recita testualmente che tali caschi « sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria ». Ci si domanda se si tratti di pretore, procuratore della Repubblica o di altro organo dell'autorità giudiziaria. E poi perché l'autorità giudiziaria

visto che si tratta di violazioni amministrative e non di reati e che inoltre al sequestro non segue alcun tipo di provvedimento consequenziale quale la confisca ?

Meglio sarebbe stato se il sequestro dei caschi di tipo non approvato, se posti in commercio ed utilizzati, venisse operato dagli organi di polizia che accertano la violazione e che poi il prefetto, quale autorità amministrativa competente per materia, intervenisse per la successiva confisca a norma del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed al relativo regolamento di attuazione; fermo restando ovviamente la sanzione amministrativa prevista dal primo comma dello stesso articolo 4 della legge n. 3 del 1986. Fra l'altro si eviterebbero nuove incombenze per la magistratura annullando quasi del tutto lo sgravio di lavoro che ad essa porterà la legge sulla amnistia attualmente in fase di approvazione.

La legge n. 3 non fa inoltre alcun riferimento al codice della strada o alla legge n. 689 del 1981 per quanto attiene alle procedure di pagamento in misura ridotta (oblazione). Per tale motivo dovrà essere applicato il titolo IX del codice della strada anche per le violazioni agli articoli 48 e 122 del codice della strada così come sono state recepite dalla legge n. 3. Sarebbe invece auspicabile un preciso riferimento al titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come in passato è stato fatto da altre leggi speciali sia per le destinazioni dei proventi e sia per il sistema sanzionatorio amministrativo.

Con la presente proposta di legge si tende a rimuovere tali inconvenienti.

In particolare nell'articolo 1 si modifica l'articolo 3 della legge n. 3 del 1986, specificando l'applicabilità del sequestro « in aggiunta » e non « in luogo » della sanzione amministrativa per i minorenni che violano la normativa sull'obbligo del casco. Si semplifica poi la procedura per il versamento dell'oblazione.

Con l'articolo 2 si affida alla autorità amministrativa ed al prefetto la competenza a sequestrare e « confiscare » i caschi non regolamentari.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Se l'infrazione di cui al comma precedente è commessa da un conducente di età inferiore ai diciotto anni, in aggiunta alla sanzione amministrativa il veicolo verrà sequestrato e verrà restituito, dopo 30 giorni, al genitore o a chi ne fa le veci ».

## ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I caschi del tipo non approvato, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto ».